

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(GORIA)

e dal **Ministro per il Coordinamento delle Iniziative per la Ricerca  
Scientifica e Tecnologica**

(RUBERTI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(AMATO)

e col **Ministro della Pubblica Istruzione**

(GALLONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GENNAIO 1988

---

Autorizzazione al Consiglio nazionale delle ricerche e all'Istituto nazionale di fisica nucleare per la stipulazione di contratti con esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica

---

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si intende fornire ai due enti pubblici di ricerca agili strumenti per acquisire, per periodi di tempo determinati, elevate competenze tecnico scientifiche.

Le esigenze della ricerca scientifica, infatti, si fanno sempre più complesse. Accanto alla necessità di potenziare, in termini di graduale ampliamento degli organici, soprattutto dei ricercatori, la capacità di ricerca della rete extrauniversitaria (di cui il CNR e l'INFN costituiscono il nucleo fondamentale), vi è quella di consentire l'organizzazione in tempi rapidi di progetti tecnico-scientifici o di centri di ricerca di rilievo internazionale e di notevole complessità tecnica, scientifica, organizzativa e finanziaria.

Gli strumenti attualmente a disposizione degli enti pubblici di ricerca sono assolutamente insufficienti.

Il CNR e l'INFN possono far ricorso al solo articolo 36 della legge n. 70 del 1975 che

consente di assumere personale con contratto, con retribuzioni al massimo equiparate alle qualifiche tecnico-professionali esistenti.

Si tratta pertanto di autorizzare il CNR e l'INFN a stipulare contratti di diritto privato di durata quinquennale con esperti di elevata qualificazione italiani e stranieri.

Il presente disegno di legge configura però chiaramente questi contratti, evitando che essi possano essere utilizzati per l'acquisizione di personale tecnico-scientifico non altamente qualificato, per sopperire alla limitazione della dotazione organica degli enti.

A tal fine la norma prevede verifiche e garanzie tali da assicurare l'assoluta «serietà» del ricorso allo strumento contrattuale e la piena funzionalità della prestazione d'opera rispetto alle peculiari esigenze dei due enti.

Le spese vanno a carico del bilancio dell'ente stipulante.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Per l'attuazione di progetti di particolare rilevanza nazionale ed internazionale, ove sia necessario utilizzare elevate competenze scientifiche e tecnico-professionali in materia, il Consiglio nazionale delle ricerche e l'Istituto nazionale di fisica nucleare, fermo restando il disposto dell'articolo 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, sono autorizzati a stipulare, rispettivamente, non più di cinquanta e di dieci contratti di prestazione di opera intellettuale, ai sensi degli articoli 2230 e seguenti del codice civile, con esperti italiani o stranieri di alta qualificazione e documentata esperienza, che vengono collocati, se pubblici dipendenti, in aspettativa senza assegni per la durata del rapporto.

2. Il contratto, la cui durata è strettamente connessa all'attuazione del progetto e comunque non può superare un quinquennio, non è cumulabile con altro contratto. La spesa va prevista nel piano finanziario del relativo progetto di ricerca.

3. Il Consiglio nazionale delle ricerche e l'Istituto nazionale di fisica nucleare annualmente verificano i risultati dell'attività oggetto del contratto e riferiscono ai rispettivi Ministeri vigilanti sul numero e sul contenuto dei contratti in corso, nonchè sui risultati tecnico-scientifici raggiunti.